

**STUDIO LEGALE**

avv. Rosamaria VENTURA  
via Costantino Mortati, 4  
Tel.. 348/1894079  
87100 - Cosenza  
e. mail: rsmrventura@gmail.com  
pec: avv. rosamaria.ventura@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA****Sezione Lavoro e Previdenza****RICORSO ex art. 414 c.p.c****con Istanza Cautelare****PER**

La prof. Iera Gigliola, c.f RIEGL74H59M208Q residente in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, rapp.ta e difesa per la presente procedura dall'avv. Rosamaria Ventura, c.f VNTRMR66S64I114Z, nel cui studio sito in Cosenza alla via Mortati, 4, pec: avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it, elettivamente domicilia giusta procura in calce del presente atto

**contro**

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro rapp.te legale p.t

USR – Calabria, in persona del Dirigente rapp.te p.t

ATP – Catanzaro, in persona del Dirigente, rapp.te legale p.t

USR – Veneto, in persona del Dirigente rapp.te p.t

ATP – Verona, in persona del Dirigente rapp.te p.t

tutti rapp.ti dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, piazza San Marco 63 pec:  
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

**Fatto**

La prof. Gigliola Iera è docente a tempo indeterminato in Disegno e Storia dell'Arte nella scuola secondaria superiore, classe di concorso A017, per l'anno scolastico 2020/21 presso l'IIS Leonardo da Vinci di Cerea (Vr).



La medesima è stata assunta, con decorrenza giuridica in data 01/09/2015 ed economica il 27/11/2015, ex legge 107/2015, nella provincia di Catanzaro (Girifalco). Nel 2016 a seguito della procedura di mobilità obbligatoria si vedeva trasferire in provincia di Verona ove a tutt'oggi permane. La docente è residente in Catanzaro, coniugata, madre di un bambino di 9 anni ed assiste, in quanto affine e referente unica la sig.ra Teresa Longo, convivente, nata a Catanzaro il 31/01/1932, dichiarata dalla commissione medica della ASL di Catanzaro, in data 28/06/2016, disabile in situazione di gravità con carattere permanente ai sensi dell'art. 3 co 3 della legge 104/92 (come da certificazione che si allega).

Attesa l'eccessiva distanza della sede scolastica assegnatale dalla sua provincia di residenza, la medesima chiedeva, dal 2016 ad oggi, l'assegnazione di sede definitiva prima ed il trasferimento poi nella provincia di Catanzaro, senza ottenere il minimo spostamento. Al fine del rientro, tentava anche il passaggio di cattedra ed anche il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado A001, senza riuscire ad ottenere alcun risultato utile.

A tutt'oggi, quindi, permane nella sede definitiva in provincia di Verona, a circa 1000 km di distanza dalla propria residenza, costretta ad un pendolarismo settimanale per ricongiungersi ai familiari che le comporta un grave stress psicofisico, aggravato anche dal constatare che la anziana suocera, non potendo più essere assistita da un familiare è peggiorata nei suoi sintomi patologici, evidenziandosi in lei anche una forte depressione. Purtroppo, nemmeno tale situazione emergenziale aiutava la prof. Iera ad ottenere una sede più vicina alla sua residenza poiché la precedenza per l'assistenza a familiare disabile è riconosciuta dalla normativa sulla mobilità del personale scolastico solo agli aspiranti alla mobilità provinciale (così CCNI 2019/21 - ed ordinanza n 106/2021).

Nel corrente anno, la docente reiterava la domanda di trasferimento ma non otteneva il movimento richiesto su nessuna delle 15 sedi indicate, non riuscendo ad avvicinarsi nemmeno di 1 km rispetto alla destinazione iniziale, venendo riconfermata, per la sesta volta, nella provincia di Verona!

Il forte stress psicofisico cui la istante è stata sottoposta ha certamente inciso sul suo stato di salute generale peggiorandolo, la docente, infatti, risulta affetta da bronchite asmatica grave con deficit ventilatorio (certificati medici all. n. 8, 9 )che le ha comportato, nel 2010, il riconoscimento dell'invalidità civile (all.10) con riduzione della capacità lavorativa del 48% e rispetto alla quale la continua vita da pendolare che ella conduce ed i cambi climatici cui è sottoposta, per le differenze ambientali tra Nord e Sud, rappresentano un evidente fattore aggravante.



Tale difficile permanenza della prof Iera in una sede scolastica lontana dalla sua famiglia consegue all'anomalo svolgimento delle operazioni di mobilità condotte dal Ministero dell'Istruzione, a far data dal 2016 ad oggi.

Infatti, il MI si avvaleva, in primis, di una complicato ed incoerente algoritmo, mai svelato nei suoi criteri applicativi, che ha determinato esiti illogici e fallaci. Non solo, negli anni successivi, invece di porre rimedio alle incongruenze generate dall'algoritmo, il Ministero ha peggiorato la situazione limitando iniquamente i trasferimenti a minime quote di posti liberi e disponibili, prevedendo la loro riduzione percentuale di anno in anno, favorendo le nuove assunzioni prima di definire la situazione dei precedenti titolari di cattedre, per i quali il rientro nelle sedi di residenza è divenuto un'impresa ardua. Senza contare che gli stessi sono penalizzati perfino sul piano delle precedenza, atteso che solo a favore dei docenti aspiranti alla mobilità provinciale è riconosciuto il diritto di precedenza per l'assistenza ai familiari disabili, creando una illegittima disparità di trattamento tra soggetti bisognosi della medesima tutela.

Ciò premesso, la ricorrente si vede costretta all'azione giudiziaria odierna, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al rientro nel luogo di residenza, conseguendo l'agognato trasferimento per i seguenti motivi:

## **DIRITTO**

**Illegittimità degli artt. 13 e 14 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA dell'anno scolastico 2019/21 per violazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 601 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.**

**Violazione degli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.**

Il sistema delle precedenza nelle operazioni di mobilità del personale scolastico è attualmente regolato dal CCNI relativo al triennio 2019/2021 del 06/03/2019.

In particolare, l'art. 13 del CCNI rubricato "Sistema delle precedenza ed esclusione dalla graduatoria interna di istituto", al primo comma stabilisce che "Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Nell'elencazione delle categorie di cui si riconoscono le ragioni di precedenza non è però ricompresa l'assistenza a familiare disabile.



L'art. 14, poi, intitolato: “ Assistenza ai familiari disabili” stabilisce: ” Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

Tali disposizioni contrattuali si pongono in netto contrasto con i precetti legislativi, di diretta derivazione costituzionale, degli artt. 33 della legge 104/1992 e dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994.

Infatti, l'art. 33, comma 5 della legge 104/1992 stabilisce: “Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 individua i beneficiari della precedenza nei lavoratori dipendenti, sia pubblici, sia privati, che assistono una persona con handicap grave che sia il coniuge, parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni o siano anch'essi invalidi o siano deceduti. L'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il c.d. Testo Unico dell'Istruzione, applica esplicitamente tali norme anche al personale della scuola pubblica.

Invece, inspiegabilmente, il Contratto collettivo integrativo di categoria sulla mobilità non riconosce l'assistenza al genitore disabile come situazione meritevole di tutela.

E' da ritenere che le norme contrattuali citate siano illegittime e nulle per violazione di norme imperative ai sensi degli artt. 1418 e 1419 del codice civile per i quali, in caso di contrarietà del contratto a norme imperative, le singole clausole, da ritenere nulle, devono essere sostituite dalle norme di legge violate. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile, anche ai contratti collettivi, la disciplina di cui agli artt. 1418 e 1419 del codice civile, secondo i quali le clausole contrarie a norme imperative sono sostituite automaticamente dalle norme di legge (Cassazione civile, Sez. Lavoro, 01 febbraio 1990, sent. n. 665). Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la “nullità del contratto prevista dall'art. 1418 c.c. e la natura imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato” (Cassazione civile, sez. II, 18 luglio 2003, sent. n. 11256). In altre parole, l'autonomia negoziale è limitata secondo una valutazione degli interessi pubblici tutelati dalla norma di legge. Ebbene, nel caso di specie, l'interesse pubblico, contemplato



dalle norme a tutela della disabilità, è preminente rispetto alle norme che disciplinano l'organizzazione del personale scolastico. Inoltre, non si giustifica la disparità di trattamento tra i docenti che hanno partecipato alla mobilità provinciale e quelli, come l'odierna ricorrente, che partecipano alla mobilità interprovinciale, ciò in evidente contrasto con la normativa nazionale, anche costituzionale, in particolare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che impone la parità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica.

La ratio legis dell'art. 33 della legge 104/1992 è quella di tutelare l'interesse di un disabile, che ha bisogno di assistenza continua, prevedendo espressamente che il lavoratore dipendente che assiste il portatore di handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Ed è incomprensibile perché solo i disabili congiunti di docenti interessati ai movimenti provinciali debbano ottenere tutela! La Corte Costituzionale ha, in più occasioni, chiarito che la legge 104/1992 ha un valore particolare: essa è finalizzata a garantire diritti umani fondamentali per tutelare la condizione (Corte Cost. Sent. n. 406/1992; n. 325/1996; n. 246/1997, n. 396/1997) di bisogno della persona portatrice di handicap e dalla sua finalità discende la natura imperativa dell'art. 33 della legge 104/1992. Tale diritto non è sacrificabile di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico. Infatti, la ratio dell'art. 33, c. 5 della legge 104/1992 è quella di garantire all'invalido la continuità dell'assistenza già in atto, per il caso che vi sia un parente che se ne occupi (Tar Lazio Roma, n. 6609 del 2008). La disciplina sancita dalla legge 104/1992 è volta, infatti, all'attuazione dei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione. Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla carta costituzionale, l'art. 33, comma 5 in discorso non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva" (Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017).

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare – lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonchè in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti" (Cassazione civile,



Sezioni unite, 27 marzo 2008, sent. n. 7945). Numerose sono, quindi, le pronunce di merito e legittimità confermate del diritto di precedenza in favore di tutte le categorie dei docenti. Tra le più recenti la sentenza n. 1894/2021 della Corte d'Appello di Roma con cui si condanna il Miur al trasferimento interprovinciale di un docente in identica fattispecie, del Tribunale di Catania giudice dott. Cupri del 20/04/2021 RG 7924/2018; ancora, Tribunale di Messina sentenza n. 1018/2021 o anche del Tribunale di Palermo la quale richiama il TU 297/94 art. 601 "Tutela dei soggetti portatori di handicap" ove si legge: le norme della legge 104 comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità *tale articolo è da considerarsi norma speciale che in quanto norma primaria non può essere violata dal CCNI*; Tribunale di Napoli 4253 del **24 /06/2021** *"...Questa limitazione (del diritto di precedenza legge 104/92) non è giustificabile da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede (desumibili dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma di legge), perché si tratta di una previsione generale ed astratta, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna concreta ed effettiva esigenza di pubblico interesse, idonea a limitare la possibilità dell'assegnazione della specifica sede di lavoro a cui il parente o affine del disabile avrebbe diritto per legge. L'art. 13 del CCNI è, pertanto, una clausola contrattuale affetta da nullità per violazione di norma imperativa, nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 L. 104/1992.* Infine, Corte d'Appello di Firenze n. 483/2021 del 15/06/2021 e n. 401/2021 del 18/05/2021.

Infine, vanno lette in tal senso anche le modifiche introdotte con la L. n. 53 del 2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con l'art. 24 della L. n. 183 del 2010 che, intervenendo sull'art. 20, comma 1, della L. n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza". Il tutto in favore dei cosiddetti "caregiver". D'altra parte il rispetto dei principi costituzionali della parità dei diritti di cui all'art. 3, del diritto all'assistenza degli inabili e del diritto al lavoro ed alle garanzie che ne conseguono (art 38 e art. 4 Cost.) impongono un riequilibrio delle posizioni dei soggetti coinvolti, parificandone le opportunità senza sperequazioni. Per tali motivi andava considerato nei trasferimenti il diritto di precedenza della prof Iera favorendone la mobilità nelle sedi scelte.

**Illegittimità delle procedure di mobilità del personale docente attuate mediante algoritmo.**



Si eccepisce, in primis, l'illegittimità della procedura di mobilità 2016 che ha determinato la assegnazione di sede definitiva nella provincia di Verona alla ricorrente. E' a dire che, a parte la legge sulla buona scuola 107/2015 che ha attuato un piano assunzionale straordinario, l'assunzione e la carriera dei docenti è disciplinata dal dlgs n. 297/94 articoli 462 e 463, attualmente in vigore, il quale prevede in materia di assunzioni: *I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti*” *“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”*.

A fronte di tali previsioni legislative che pongono quale criterio di prevalenza nei trasferimenti i titoli, il servizio e le esigenze di famiglia, o comunque non prevedono alcun trattamento differenziato e di favore per singole categorie di docenti, il MI in accordo con i sindacati firmatari del contratto, disciplinava la mobilità 2016 fissando criteri generali, agli artt. 6 e 8 CCNI del 08/04/2016, difformi dalle indicazioni del legislatore. Eseguita, infatti, le movimentazioni per categorie di docenti (la sopradetta distinzione in fasi A-B-C-D), facendo riferimento ai citati requisiti (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) solo all'interno di ciascuna categoria, producendo la illegittima conseguenza di penalizzare gli assunti da Gae, tra cui la ricorrente, e privilegiare gli assunti da Graduatoria di Merito del concorso 2012, i quali ultimi si ritrovavano ad essere, senza motivazione alcuna, beneficiari di accantonamenti dei posti che permettevano loro l'ottenimento della sede preferita a detrimento degli altri. A leggere il bollettino dei trasferimenti 2016 si rinvenivano due docenti trasferiti nella classe A025 (oggi A017) fase B3, quindi idonei al concorso 2012, con basso punteggio (rispettivamente 15 e 27) illegittimamente privilegiati rispetto agli altri.

Non solo, la procedura di assegnazione delle sedi è stata integralmente informatizzata mediante l'applicazione di un algoritmo che ha prodotto risultati erranei. Infatti, è emerso che per molti docenti, come per l'attuale ricorrente, l'assegnazione della sede è avvenuta in luoghi distanti migliaia di chilometri da casa perché il meccanismo algoritmico era incentrato solo o prevalentemente sulle preferenze territoriali espresse da ciascun aspirante alla mobilità. Ciò ha comportato che indicate ben 100 diverse sedi preferite, l'assegnazione sia ricaduta sulla sede più lontana, sovente nemmeno richiesta dal docente, proprio in virtù di combinazioni algoritmiche rimaste inesplicate. Infatti, il Mi si è sempre rifiutato di spiegare il meccanismo complesso sotteso



al procedimento informatico utilizzato, non permettendo agli interessati un idoneo controllo di quanto avvenuto con i trasferimenti, violando così il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La giurisprudenza di merito si è espressa molte volte sulla illegittimità di siffatta procedura informatica, anche ribadita dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8472/2019 ove ha statuito che *“L'impossibilità di comprendere le modalità con le quali attraverso il citato algoritmo siano stati assegnati i posti disponibili costituisce di per se un vizio tale da inficiare la procedura”*. Ha, inoltre, osservato il Supremo Collegio che una procedura interamente informatizzata, non offre sufficienti garanzie di imparzialità e corretto funzionamento e non è controllabile nelle sue risultanze, *“Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo”*.

La circostanza che il ministero si sia sempre rifiutato di fornire i dettagli del funzionamento dell'algoritmo utilizzato ha impedito il controllo della correttezza della procedura seguita, della quale si può a tutt'oggi ben dubitare attesi i risultati incoerenti cui si è pervenuti.

A medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa sono pervenuti i giudici di merito, si cita esemplificativamente ordinanza di codesto On. Tribunale (ordinanza cautelare Tribunale di Verona del 26.03.2018).

Recentissima, poi la pronuncia Tar Lazio 7589/2021 del 24/06/2021 in cui, tra l'altro, si ribadisce che *“Un algoritmo preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali di titoli e punteggi giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che gli artt. 2,6,7,8,9,10 della legge 241/90 hanno apprestato.”*

A fronte della fallacia dell'algoritmo, dopo il 2016 il Mi avrebbe dovuto correggere gli esiti della mobilità ripetendo le operazioni di mobilità obbligatoria avvalendosi non più dell'algoritmo ma dei criteri di legge (ex dlgs 297/94 titoli, servizio, esigenze di famiglia e precedenza) permettendo il rientro ai docenti penalizzati dalle anomale movimentazioni. Invece, l'ente ha peggiorato la situazione, poiché ha reso la mobilità degli anni successivi al 2016 non più obbligatoria ma solo facoltativa, facendo sì che chi aveva erroneamente conseguito una sede vantaggiosa grazie alle distorsioni dell'algoritmo, esercitando la facoltà di non partecipare alla mobilità, conservasse la cattedra. Ciò ha determinato una impari situazione tra docenti partecipanti alla mobilità dal 2016 ad oggi, poiché sono stati penalizzati i docenti già danneggiati dal meccanismo algoritmico e premiati coloro i quali avevano ottenuto vantaggi indebiti!





Non solo, negli anni successivi è stata ridotta drasticamente la possibilità di ottenere il trasferimento per i docenti interprovinciali poiché se ne è limitata l'attuazione su una sempre più ridotta misura percentuale, favorendo assurdamente le nuove assunzioni.

### **Illegittimo accantonamento dei posti disponibili per nuove assunzioni**

L'art. 8 dell'ordinanza n 106 /2021 relativa alla mobilità del personale docente educativo ed ata, nel disciplinare i trasferimenti di sede definitiva dei docenti richiama espressamente il contratto collettivo nazionale integrativo di categoria 2019 (art 8: *I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità*). Il richiamato CCNI 2019 /2021, a riguardo, all' art. 8 co 5 stabilisce che si debbano accantonare per le immissioni in ruolo, autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali ed al co 6 prevede: "Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase (III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale ex art 6 co 2 CCNI 2018/2022) **sul restante 50 per cento** si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)".

Tali norme sono in contrasto con gli art. 465 e 470 ss. del D.lgs. n. 297/1994. In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'istruzione la competenza a definire "tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo", pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo "siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e



disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale in ciascun anno scolastico.

Del resto, la L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2015/2016, conformemente a quanto previsto dal dlgs 297/94, ha riconosciuto ai docenti già immessi in ruolo priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (cfr. art. 1 co. 108 L. cit.).

In definitiva sia l'On. Tar del Lazio che il Consiglio di Stato hanno detto prima e ribadito poi come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (cfr Tar Lazio provv. cautelare n. 02367 del 19/04/2019 – Ordinanza Cautelare Consiglio di Stato n. 3722/2019, decreti monocratici Tar Lazio n 3053/2020 e nonché 3165/2020).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 bis che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”.

Il Ministero dell'Istruzione ha, quindi, del tutto illegittimamente operato una vera e propria riserva intangibile di posti in favore dei docenti neoassunti, determinando un ingiusto pregiudizio a carico della ricorrente con palese violazione dei principi di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**La ricorrente ha 39 punti, dal bollettino Ufficiale dei trasferimenti 2021/22 emerge che nella classe di concorso A017 è stata trasferita a livello provinciale una docente con punti 40. Ciò porta a concludere, in primo luogo, che non sono stati paritariamente applicati, nelle assunzioni e nei trasferimenti, i medesimi criteri per tutti i docenti, per cui, ad oggi, una docente con punti 40 si trova ad essere già titolare in provincia ed una con punti 39 è a 1000 Km di distanza da casa!** Ciò a maggior ragione se si considera che la prof Iera nel 2015 è stata immessa in ruolo nel comune di Girifalco in provincia di Catanzaro, e solo conseguentemente alla mobilità obbligatoria del 2016 trasferita in Veneto. Inoltre, è verosimile che se si fosse permessa la mobilità su tutti i posti disponibili in organico, piuttosto che



sulla percentuale risibile del 25%, la medesima avrebbe ottenuto il trasferimento. A maggior ragione, poi, se fosse stata considerata la sua precedenza.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Premesso ciò, si ritiene sussistano gli estremi per una pronuncia cautelare. La sussistenza del fumus boni iuris è ravvisabile nelle ragioni di fatto e di diritto sopra argomentate, mentre per quanto attiene al periculum in mora è ormai misura necessaria far cessare il pregiudizio inflitto alla docente, immobilizzata, anche quest'anno, in una sede lavorativa di una diversa provincia, lontana dal suo luogo di residenza.

E' pregiudizio irreparabile la permanenza a 1000 Km di distanza dai familiari bisognosi di aiuto e cura ai quali è negata la tutela che la legge riconosce in loro favore. Le necessità assistenziali del familiare assistito hanno costretto la ricorrente a frequenti viaggi ed a condurre una vita da pendolare che le hanno comportato l'aggravarsi della bronchite asmatica, per la quale aveva già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile al 48%, e che hanno aumentato le sue difficoltà respiratorie, regolarmente certificate da medici specialisti .

Notevoli sono poi gli esborsi economici che il raggiungimento e la permanenza sul luogo di lavoro hanno causato negli anni. La funzione costituzionale dello stipendio è quella di garantire un'esistenza dignitosa al lavoratore, ed è evidente che nel caso di specie l'impiego di esso sia diretto integralmente alla copertura delle spese di viaggio, frequenti per le ragioni assistenziali esplicitate, di soggiorno (è in essere un contratto di locazione) per le utenze, e per le esigenze basilari di vita, sol che si consideri che lo stipendio mensile è di circa €1.600,00 (spesso decurtato da tasse e trattenute). La permanenza fuori sede quindi mina tale nobile funzione della retribuzione ledendo la dignità personale della docente che può permettersi economicamente solo la soddisfazione delle esigenze minime personali e della sua famiglia.

A ciò si aggiunga la limitazione alla sua vita di relazione annullata dall'impegno lavorativo fuori provincia.

Il pregiudizio già subito nel corso di questi anni è grave ed insuscettibile di riparazione per equivalente, ed è per questo urgente ed improcrastinabile far cessare l'antigiuridicità del comportamento del Mi nei confronti della docente e della sua famiglia. Il tempo necessario allo



svolgimento della causa nel merito porterebbe la conseguenza di aggravare ingiustamente tale situazione, mentre per l'ATP di Catanzaro sarebbe facile sistemare, anche in soprannumero nell'ambito, la docente, così come fatto con gli altri più veloci della ricorrente nella contestazione dell'operato ministeriale. E', infine, di questi giorni l'apertura delle nuove immissioni in ruolo che sottrarrà inevitabilmente posti liberi e disponibili sia nell'organico di diritto che di fatto a detrimento dei legittimi aspiranti al trasferimento da più anni, ciò rende ancor più urgente tutelare i loro diritti in sede giudiziale.

Tanto premesso la ricorrente come sopra identificata, rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che l'On. Tribunale di Verona, in funzioni di Giudice del Lavoro, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 e 669- bis e ss. c.p.c., voglia, con decreto ed *inaudita altera parte*, o con ordinanza, previa audizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:

#### ***In via cautelare:***

Ordinare il trasferimento interprovinciale della ricorrente su sede scolastica sita nel comune di residenza o in altri comuni della provincia di Catanzaro, per come richiesto nella domanda di mobilità 2021/22, secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima;

#### ***Nel merito,*** previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare, in primis, il diritto della ricorrente alla precedenza ex art 33 co 5 e 7 legge 104/92 nella mobilità attuata in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 con l'ordinanza n. 106/2021, ed ordinare al Mi e/o condannarlo al trasferimento interprovinciale su sede scolastica sita nel comune di residenza o in altri comuni della provincia di Catanzaro per come richiesto nella domanda di mobilità 2021/22, secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima; nonché per tutte le altre ragioni in fatto ed in diritto sovraesposte, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente e conseguentemente ordinare al Mi e/o condannarlo al trasferimento interprovinciale su sede scolastica sita nel comune di residenza o in altri comuni della provincia di Catanzaro per come richiesto nella domanda di mobilità 2021/22, secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima.

Con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione in favore della sottoscritta proc antistataria.

In via istruttoria, si produce: 1 domanda di trasferimento della docente 2021/22; 2 domanda di passaggio di ruolo; 3 domanda di passaggio di cattedra; 4,5 6,7 8 domande di trasferimento dal 2016



al 2020; 9 Bollettino trasferimenti anno 2021; 10 Bollettino trasferimenti 2016; 11 autodichiarazione del diritto di precedenza allegata alla domanda di mobilità 2021/22; 12) verbale riconoscimento art. 3 co 3 legge 104/92 del familiare assistito; 13) certificato stato di famiglia ; 14) certificazione medica del 22/07/2020; 15) certificazione medica del 06/04/2021; civile del 2010; 16) cedolino stipendio giugno 2021; 17) verbale invalidità civile;.

**Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Ove Codesto Ill.mo Giudice volesse ritenerlo necessario, al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevatissimo di controinteressati (ossia tutti i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità dal 2016 ad oggi, ed in particolare i richiedenti il trasferimento nelle scuole della provincia di Catanzaro e nella Regione Calabria) si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito MIUR destinato appositamente alla notificazione per pubblici proclami.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il contributo unificato è pari ad €259,00

Cosenza li 15/07/2021

avv. Rosamaria Ventura

